



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, composto dai magistrati

| | | | |
|----------|---------|-----------|--------------|
| Dott. | Arturo | Picciotto | Presidente |
| Dott. | Daniele | Venier | Giudice rel. |
| Dott.ssa | Sabrina | Cicero | Giudice |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 07/06/2023 (n. 24/2023 R.G.) da

CORSI LUCIANO (c.f. CRSLCN43S05L424B), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Belloggi del Foro di Pordenone

sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

premesso che il sig. Luciano Corsi ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

osservato che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3 CCI, in quanto il ricorrente è residente a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott. Roberto Bussani), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica,



patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi, riconducibili alla dichiarazione di fallimento, nel 1995, quale socio illimitatamente responsabile con la partecipazione del 4%, della Euroelettra S.n.c. di Fabio Gruden, che ha determinato un addebito di debiti erariali di rilevanti importi, non sostenibili con i redditi da attività professionale e da pensione;

- che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare indicato in Euro 388.307,30, al netto dei costi di procedura);

- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo stato chiuso nel 2008 il fallimento sopra citato;

- che i beni fruttuosamente liquidabili, presenti nel patrimonio del ricorrente, consistono nella sola quota, pari a Euro 950,00 mensili da versare per 4 anni, del reddito mensile, posto che il solo bene di cui il sig. Corsi è proprietario, costituito dalla quota di $\frac{1}{2}$ p.i. di un terreno di 300 mq, incolto, è stato stimato in Euro 150,00 (v. perizia del mediatore Fabio Suban, allegata sub 5 alla relazione dell'OCC), risultando quindi la relativa liquidazione – tenuto conto dei costi di pubblicità della vendita – priva di utilità per i creditori;

ritenuto l'importo indicato sia, allo stato, congruo, essendo pari alla differenza tra il reddito da pensione e attività professionale mensile netto per il 2021 (Euro 2.874,58) e la quantificazione delle spese correnti a carico del nucleo familiare (Euro 1.883,29), composto dal ricorrente stesso e dal figlio fiscalmente a carico, il cui reddito da lavoro dipendente non è stato considerato, derivando da un rapporto a tempo determinato con scadenza al 21.6.2023; rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCI, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;



P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. LUCIANO CORSI, nato a Trieste il 05/11/1943;
- 2) **nomina** Giudice Delegato il dott. Daniele Venier;
- 3) **nomina** liquidatore il dott. ROBERTO BUSSANI;
- 4) **ordina** al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
- 6) **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione:
 - della quota indivisa di 1/2 del terreno di cui alla P.T. 366 di Roiano, c.t. 1°, pc.n. 313;
 - dei redditi del ricorrente eccedenti l'importo mensile di Euro 950,00, il quale ultimo viene acquisito alla procedura tramite versamenti mensili al liquidatore per 48 mesi;
- 7) **dispone** che il liquidatore:
 - a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;
 - b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
 - c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;



- f) entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 24 agosto 2023.

Il Giudice est.

dott. Daniele Venier

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto

